

---

**ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE**

---

**Pignoramento: cos'è e come funziona**

**di Luigi VIOLA**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Richiesta di pignoramento - 3. Forma del pignoramento - 3.1. *Approfondimento: forma o sostanza?* - 4. I vizi del pignoramento - 5. I beni del pignorato - 6. Pignoramento su istanza di più creditori - 7. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario - 8. Conversione del pignoramento - 8.1. *Istanza* - 9. Riduzione del pignoramento - 9.1. *Approfondimento: pignoramento eccessivo come illecito?* - 10. Cessazione dell'efficacia del pignoramento

## **1. Introduzione**

Il pignoramento è l'inizio del procedimento avente per oggetto l'espropriazione forzata (il precetto non costituisce un atto dell'esecuzione ma un suo presupposto necessario, ovvero - come è stato già evidenziato - attiene alla fase preparatoria), che potrà essere<sup>1</sup>:

- mobiliare;
- immobiliare;
- presso terzi.

Poiché il pignoramento ha la funzione di concretizzare la responsabilità patrimoniale generica del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., individuando il bene da aggredire e imponendogli un vincolo di destinazione al soddisfacimento del creditore, la regola posta non vale nei casi in cui il bene oggetto dell'esecuzione risulti in pratica già individuato, il che avviene<sup>2</sup>:

a) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 502, per il caso di esecuzione su beni mobili oggetto di pegno (laddove è prevista l'omissione del pignoramento e la decorrenza del termine per presentare l'istanza di assegnazione o di vendita direttamente dalla data di notificazione del precetto);

b) nel caso in cui il bene sia oggetto di un provvedimento cautelare tipico, quale il sequestro conservativo, prevedendo l'art. 686 la conversione del sequestro in pignoramento;

c) nelle c.d. espropriazioni speciali (ad esempio il sequestro dell'autoveicolo).

---

<sup>1</sup> TOMMASI, *Sub art. 491 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2016.

<sup>2</sup> CAPPONI, *Pignoramento*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, 12.

## 2. Richiesta di pignoramento

In assenza di alcuna espressa previsione circa la forma pretesa per la richiesta di pignoramento, si ritiene di poter applicare i principi generali in tema di libertà delle forme: per poter far eseguire il pignoramento contro il debitore occorre un'istanza all'ufficiale giudiziario; tale istanza può essere proposta sia in forma scritta che in forma orale, nonché sia tramite un procuratore che da parte del creditore personalmente<sup>3</sup>.

## 3. Forma del pignoramento

Il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Si tratta di un atto dell'ufficiale giudiziario, dunque, mentre il precetto è atto di parte.

Il pignoramento deve contenere, ex art. 492 c.p.c.:

-l'ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito (con esatta indicazione dei beni);

-l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o La Nuova Procedura Civile l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice);

-l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione (da effettuarsi con deposito di istanza, accompagnata da una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito).

### 3.1. Approfondimento: forma o sostanza?

Si discute in dottrina della rilevanza dell'ingiunzione; in particolare è dubbio se si tratti di una mera solennità processuale, oppure - viceversa - abbia una sua rilevanza essenziale.

Invero, sul punto, sussistono tre orientamenti:

- uno formale;
- uno mediano;
- uno sostanziale (preferibile).

Per una prima opzione interpretativa della dottrina<sup>4</sup> (tesi formale), l'ingiunzione è priva di una vera rilevanza, in quanto il pignoramento si realizza solo con il compimento delle formalità particolari previste per ciascuna forma di espropriazione; pertanto, l'ingiunzione sarebbe una mera solennità processuale.

Per una seconda opzione interpretativa della dottrina<sup>5</sup> (tesi mediana), si ritiene, partendo dal presupposto teorico che l'ingiunzione, pur sempre necessaria, non

<sup>3</sup> REIBALDI, VITTORIA, REIBALDI, *Il processo di esecuzione*, Milano, 1995, 140.

<sup>4</sup> CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2002, 142; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 49.

<sup>5</sup> CAPPONI, *Pignoramento*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, 10.

produca sempre i medesimi effetti, che il problema non sia suscettibile di soluzione unitaria; pertanto nel pignoramento mobiliare diretto l'ingiunzione sarebbe effettivamente un'inutile solennità processuale posto che le attività di ricerca, scelta e materiale apprensione del bene possano valere, anche più efficacemente della stessa ingiunzione formale, non solo a raggiungere lo scopo dell'atto ma anche a rendere effettivamente edotto il debitore esecutato dell'esistenza del vincolo e dei suoi conseguenti obblighi, tanto più quando il bene sia dato in custodia ad un terzo. Diversa sarebbe - invece - la soluzione per il pignoramento immobiliare e per il pignoramento presso terzi, posto che in tali casi l'ingiunzione svolgerebbe effetti preliminari suoi propri (tra cui anche la garanzia per lo stesso esecutato di essere notiziato dello svolgimento dell'esecuzione).

Per una terza opzione interpretativa della dottrina<sup>6</sup> e giurisprudenza<sup>7</sup> (tesi sostanziale), l'ingiunzione è elemento strutturale essenziale del pignoramento, rispetto al quale le altre formalità si collocano in posizione strumentale.

Tale tesi è preferibile perché più coerente con dati letterali e logici; in particolare, tale tesi è:

-coerente con la lettera della legge, laddove all'art. 492 c.p.c., afferma che il pignoramento "consiste" nell'ingiunzione, con la conseguenza logica-deduttiva che si vuole evidenziare la sostanza e non la forma, la "consistenza" e non l'esteriorità, il contenuto e non il contenitore; se, diversamente, si ritenesse una mera solennità processuale, vi sarebbe il rischio di optare per un'interpretatio abrogans vietata all'interprete;

-coerente con la logica sottesa; il pignoramento è atto dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, è permeato di profili pubblicistici; se, dunque, è un atto di matrice pubblica, allora mal si concilia con la visione meramente privatistica che vorrebbe si tratti di un atto di parte derogabile; id est, l'impronta pubblicistica determina l'inderogabilità e, dunque, la rilevanza sostanziale.

Accogliendo l'esposta tesi preferibile, ne segue - come corollario applicativo - che la mancanza dell'ingiunzione al debitore esecutato prevista dall'art. 492 c.p.c. comporta la giuridica inesistenza<sup>8</sup> (giacché soltanto attraverso tale ingiunzione acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole).

#### 4. I vizi del pignoramento

Il codice di rito non prevede La Nuova Procedura Civile espressamente una declaratoria dei vizi del pignoramento.

La dottrina<sup>9</sup> ha individuato, sul piano sistematico, le seguenti ipotesi:

-vizi sostanziali o di merito, deducibili senza termini di decadenza con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615;

-vizi derivanti dall'inosservanza di requisiti formali, da farsi valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 entro il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua effettiva conoscenza e comunque non oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita, secondo il disposto degli artt. 530, 569;

-vizi costituenti casi di nullità assoluta-inesistenza del pignoramento, rilevabili in ogni momento anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e deducibili dalla parte anche oltre i termini suddetti.

<sup>6</sup> MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2009, 77.

<sup>7</sup> Cass. civ. Sez. III, 23-01-1998, n. 669, in *Giur. It.*, 1998, 1331.

<sup>8</sup> Cass. civ. Sez. III, 17-07-1997, n. 6580, in *Giur. It.*, 1998, 1114.

<sup>9</sup> CAPPONI, *cit.*, 8.

## **5. I beni del pignorato**

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

## **6. Pignoramento su istanza di più creditori**

Può accadere che più creditori siano interessati ad "aggredire" il medesimo bene: in tal caso, in un'ottica di semplificazione ed economicità, è possibile procedere ad un solo pignoramento.

Per l'art. 493 c.p.c., più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

In tale caso il pignoramento è unico sotto il profilo formale ma le azioni esecutive rimangono diverse; ciò significa che i vizi formali del primo lo rendono invalido nei confronti di tutti i creditori mentre le contestazioni attinenti al merito della seconda (da far valere con l'opposizione all'esecuzione) non potranno che concernere i singoli creditori, i quali del resto rimangono liberi di provocare autonomamente i singoli atti esecutivi<sup>10</sup>.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori: il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi<sup>11</sup>.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo.

## **7. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario**

Per evitare il pignoramento, il debitore può:

-versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore;

-versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, riservandosi espressamente il diritto di ripetere detta somma;


---

<sup>10</sup> VERDE, CAPPONI, *Profili del processo civile*, III, Napoli, 1998, 103.

<sup>11</sup> Cass. civ. Sez. III, 04-10-2010, n. 20595.

-depositare nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo delle cose da pignorare, una somma di danaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Di seguito uno schema<sup>12</sup> delle possibilità che si prospettano al debitore per evitare il pignoramento.



## 8. Conversione del pignoramento

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento in favore di una somma di denaro: può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione (da effettuarsi con deposito di istanza, accompagnata da una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito).

La conversione del pignoramento La Nuova Procedura Civile opera una modificazione dell'oggetto dello stesso; pertanto il processo di esecuzione prosegue con oggetto mutato<sup>13</sup>.

Si ritiene<sup>14</sup> che la conversione, in presenza dei requisiti di legge, costituisca un diritto del debitore, non sottoposto pertanto ad opposizione dei creditori o a valutazione discrezionale del giudice.

### 8.1. Istanza

L'istanza non prevede forme particolari; l'art. 495 c.p.c. si limita ad esigere un deposito dell'istanza.

Nel silenzio della legge circa le forme dell'istanza, è legittimo ritenere che la forma sia libera – in base ai principi generali – e, dunque, possa anche essere orale.

L'istanza attiva un procedimento così strutturato<sup>15</sup>:

- istanza di conversione;
- decreto comparizione;
- udienza;
- ordinanza;
- eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c.

## 9. Riduzione del pignoramento

Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice,

<sup>12</sup> MELLONE, *Manuale di procedura civile*, Matelica (MC), 2013, 283.

<sup>13</sup> SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 88.

<sup>14</sup> SCARDACCIONE, *La conversione del pignoramento e l'intervento dei creditori nell'espropriazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1960, 651.

<sup>15</sup> TOMMASI, *Sub art. 495 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013.

sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Si tratta, nella sostanza, di un pignoramento eccessivo.

D'altronde, al creditore è sempre consentito pignorare beni di valore superiore all'importo del proprio credito, per evitare il rischio di rimanere insoddisfatto in caso di intervento di altri creditori<sup>16</sup>.

### **9.1. Approfondimento: pignoramento eccessivo come illecito?**

E' da escludere che la scelta del creditore di realizzare un pignoramento eccessivo possa costituire un illecito (come avanzato da una certa dottrina<sup>17</sup>) con eventuale azione risarcitoria esperibile dal debitore verso il creditore pignorante perché:

- il giudicante può procedere "anche d'ufficio" alla riduzione, con la conseguenza che si ritiene legittima una pretesa eccessiva<sup>18</sup>, seppur riducibile, ma senza che ciò costituisca un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.;

- se fosse stato illecito il pignoramento eccessivo, allora il giudicante avrebbe dovuto concedere la riduzione, mentre sussiste un potere discrezionale visto che è scritto "può";

- il creditore, in fase di pignoramento, deve "colpire" più del valore del debito in quanto il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento; pertanto, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito<sup>19</sup>.

## **10. Cessazione dell'efficacia del pignoramento**

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.

Di seguito uno schema<sup>20</sup> dell'iter procedimentale.

---


<sup>16</sup> D'AMICO, *Riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. ed infondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante da pignoramento eccessivo*, in REF, 2006, 593.

<sup>17</sup> LEPRI, *La riduzione del pignoramento prima dell'udienza per l'assegnazione o la vendita*, in REF, 2000, 119

<sup>18</sup> Cass. civ. Sez. III, 01-04-2005, n. 6895.

<sup>19</sup> Cass. civ. Sez. III, 22-02-2006, n. 3952.

<sup>20</sup> TOMMASI, *cit.*



La Nuova Procedura Civile